

21/57/CU5/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1°
APRILE 2021, N. 44, RECANTE "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2,
DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste emendative.

La Conferenza evidenzia altresì che, in fase di conversione del DL in oggetto, in caso di reiterazione dell'articolo 4, si ritiene necessario valutare le modalità di applicazione dell'articolo congiuntamente con l'Autorità Garante per la privacy, al fine di garantire unità di comportamento delle Regioni interessate nella corretta applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali.

EMENDAMENTI ART. 10, COMMA 3 D.L. 44/2021*

1.a) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, dopo le parole "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "e le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo di cui all'art. 22, comma 15 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75".**

Relazione

L'emendamento è volto a chiarire che la semplificazione e velocizzazione delle procedure di reclutamento, propria della normativa emergenziale, si applica pure alle progressioni verticali indette dalle pubbliche amministrazioni e di cui bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto. L'esigenza di estendere l'ambito applicativo delle norme di semplificazione addette procedure trova del resto conferma nel quadro legislativo che consente nel triennio 2020/2022 l'espletamento delle selezioni interne.

1.b) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, le parole "non sia stata svolta alcuna attività", sostituirle con le parole "non si sia svolta alcuna prova di esame".

Relazione

L'emendamento è finalizzato a precisare l'ambito della condizione per l'applicazione delle norme emergenziali di semplificazione delle procedure di reclutamento. Rispetto alla generica dizione "alcuna attività", che potrebbe assorbire anche la fase preliminare di istruttoria di ufficio di ammissione/esclusione dei candidati, facendo venir meno la condizione per l'applicazione del comma 3, vien fatto riferimento allo svolgimento di una o più prove di esame e pertanto alle attività effettivamente valutative e discrezionali.

1.c) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, le parole “prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali”, sono sostituite con le parole “possono prevedere l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali”.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire la possibilità di proseguire le prove concorsuali secondo le modalità originariamente previste nel bando, e pertanto anche senza avvalersi dell'utilizzo degli strumenti informatici e digitali. Tale opportunità persegue la finalità di una veloce conclusione delle procedure concorsuali, soprattutto nei casi in cui siano in stato avanzato di programmazione e quindi nell'imminenza dell'indizione delle prove, evitando una complessa riorganizzazione che, al contrario, comporta un dilatarsi dei tempi necessari alla loro conclusione.

2) All'articolo 10, comma 1, lettera b) del DL 44/2021, dopo le parole “l'utilizzo di strumenti informatici e digitali” aggiungere “, anche da remoto”.

Relazione

L'emendamento conferma la facoltà dello svolgimento delle prove scritte da remoto.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

3) Si propone anche l'ampliamento dello stesso comma 3 alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza:

"Al secondo periodo dell'articolo 10, comma 3 del DL 1° aprile 2021, n. 44, dopo la parola "nonché", omettere le parole "per le procedure relative al reclutamento del personale non dirigenziale".

POSSIBILI APPLICAZIONI FACOLTATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ALLE P.V.DURANTE LA FASE DI EMERGENZA.

a) fase valutativa dei titoli preliminare ai fini selezione dei candidati;

b) espletamento una sola prova scritta e non dell'orale;

c) utilizzo strumenti informatici ed espletamento delle prove scritte, per tutte le categorie, con quesiti risposta multipla;

d) utilizzo degli strumenti informatici e digitali.

** ART. 10, COMMA 3* D.L. 44/2021. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. **Le medesime amministrazioni**, qualora non sia stata svolta alcuna attività, **possono prevedere** la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, **l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.***

*** ART. 22 COMMA 15 D.lgs.25 maggio 2017, n. 75 ((Per il triennio 2020-2022)), le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il ((**30 per cento**)) di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52*

del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

4) All'articolo 10, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

“12. Per gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con riferimento ai principi generali da esse desumibili”.

Relazione

L'emendamento prevede che per gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 10 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, contenente misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, trovino applicazione con riferimento ai principi generali da esse desumibili. Ciò al fine di tenere conto delle specifiche norme di settore che disciplinano le procedure concorsuali, nonché degli specifici ambiti di autonomia organizzativa di cui queste amministrazioni dispongono. Rileva inoltre la necessità di garantire, pur con misure di sicurezza per il contenimento del rischio di diffusione del contagio, la continuità e tempestività dell'espletamento delle selezioni per il reclutamento di personale nelle aziende sanitarie, i cui fabbisogni sono ulteriormente incrementati a seguito dell'emergenza epidemiologica, così come già previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'emendamento non comporta una maggiore spesa e quindi non necessita di copertura finanziaria.

Roma, 5 maggio 2021